



COMUNE DI CAMEROTA
(PROVINCIA DI SALERNO)
UFFICIO DEL SINDACO

Cap. 84040 - Tel 0974 - 920211 - Fax 0974 920231
pec: protocollo.camerota@asmepec.it

ORDINANZA BALNEARE N. 06 del 29/03/2018

IL SINDACO

RITENUTO necessario disciplinare l'esercizio delle attività balneari e l'uso del demanio marittimo e delle zone di mare territoriale nell'ambito del litorale marittimo comprendente il territorio costiero del Comune di Camerata;

VISTA la Delibera G. R. del 14 luglio 2000, n. 3744, con la quale si concretizza il conferimento delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistico - ricreative;

VISTO il D.P.R. 616/77 — Art. 59;

VISTA la Legge 287/91;

VISTO il D.Lgs. 112/98;

VISTO l'art. 105 del D.Lgs 31.3.1998 n.112 "conferimento di funzioni, compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo 1 della Legge 15.03.1997 n.59;

VISTA la Legge 4 dicembre 1993, n. 494 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 5 ottobre 1993 n. 400" e successive modifiche;

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 relativa all'assistenza, all' integrazione ed ai diritti delle persone con disabilità e successive modifiche;

VISTO il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche relativo ai rifiuti, agli imballaggi ed ai rifiuti da imballaggi;

VISTI la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999 n. 507 recante "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi

dell'art. 1 della Legge 25 giugno 1999, n. 2005";

VISTA la Legge 8 luglio 2003, n. 172 e successive modificazioni recante "Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico";

VISTI gli articoli 28, 30, 68, 81, 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e gli articoli 27,28, 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione nella vigente formulazione anche sotto gli aspetti sanzionatori;

VISTA la circolare n.120 del 24.05.2001 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Unità di Gestione Infrastrutture per la Navigazione del Demanio Marittimo;

VISTA la L.R. 07.01.2000, n. 1 che regola tra l'altro il commercio sulle aree pubbliche;

VISTO il Decreto Lgs. n. 96 del 30.03.1999;

VISTA la legge 152/99 così come modificata ed integrata dal D.Lgs 18 agosto 2000, n. 258 e successive modifiche ed integrazioni su "Tutela delle acque dall'inquinamento";

VISTE le vigenti ordinanze emanate dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro per la disciplina e l'esercizio della balneazione e la regolamentazione relativa all'uso degli specchi acquei ricadenti nel circondario marittimo di Camerota;

PRESO ATTO delle precedenti ordinanze emanate che non si intendono revocate, bensì integrate dalla presente;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, restano salve le disposizioni delle normative in materia;

CONSIDERATO che tra gli adempimenti connessi al trasferimento delle funzioni in capo al Comune di Camerota, si annovera anche la predisposizione delle prescrizioni in materia balneare e ritenuto indispensabile, quindi, provvedere, per quanto di competenza a disciplinare l'esercizio dell'attività balneare e per i profili su di essa incidenti sulla fascia costiera dell'Ente;

VISTI gli artt. 107 e 109 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

SENTITE le associazioni locali di categoria appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi e dei lavoratori;

ORDINA

ART. 1

DISPOSIZIONI GENERALI

1) La stagione balneare inizia il 1° aprile e termina il 31 ottobre di ogni anno. In ossequio alla normativa ed ai Regolamenti vigenti in materia, il concessionario, facendo esplicita richiesta al competente Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Camerota, può essere autorizzato ad occupare l'area in concessione oltre al periodo suddetto (1° aprile /31 ottobre), nel rispetto delle norme poste a salvaguardia dell'incolumità pubblica e ai sensi dell'art. 38 del Codice della Navigazione.

ART. 2

ZONE DI MARE IN CUI E' VIETATA LA BALNEAZIONE

- 1) Nelle zone permanentemente o temporaneamente interdette con apposita Ordinanza delle Autorità Comunali, opportunamente segnalate da appositi cartelli, redatti anche nella lingua inglese, francese e tedesca, posizionati a cura del Comune, anche sulla scorta delle deliberazioni delle Amministrazioni altre amministrazioni interessate.
- 2) E' inoltre permanentemente interdetta la sosta e/o il transito sulle scogliere frangiflutti od opere similari poste a difesa della costa, ad esclusione delle opere appositamente attrezzate suite quali sia autorizzato in transito.
- 3) Nelle aree indicate dalle relative ordinanze emessi dagli enti competenti e rese note nei modi previste della legge.

ART. 3

PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE

Sulle spiagge e nelle acque riservate alla balneazione del Comune di Camerota che si estendono dalla foce del Fiume Mingardo fino alla foce del Vallone di Marcellino **È VIETATO:**

- 1) Lasciare in sosta natanti qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento delle attività balneare, ad eccezione di quelli destinati al noleggio/locazione ovvero quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio.

- 2) Lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sedie, sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate.
- 3) Occupare con ombrelloni, sedie, sdraio e/o altre attrezzature mobili di qualsiasi tipologia la fascia di spiaggia (battigia), ampia non meno di metri 5, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, ad eccezione dei mezzi di soccorso e dei natanti di cui alla successiva punto 4). Le distanze di cui sopra sono riferite al livello medio del mare e non alla linea di bassa marea.
- 4) Campeggiare, con tende, roulotte, campers ed altre attrezzature o installazioni impiegate a tal fine, nonché pernottare, transitare e/o sostare con qualsiasi veicolo, ad eccezione per quanto attiene al transito, di quelli destinati alla pulizia delle spiagge; il divieto di sosta è esteso anche alle aree demaniali retrostanti qualora venga intralciata la viabilità o vi sia impedito l'accesso al mare o agli stabilimenti balneari. A tale divieto sono esclusi i mezzi utilizzati dai diversamente abili necessari a consentire l'autonomia per i relativi spostamenti.
- 5) Praticare qualsivoglia tipo di sport, giochi e quant'altro possa costituire pericolo per l'incolumità delle persone, molestie o nocumento all'igiene pubblica. Dette attività possono essere praticate in apposite zone se allestite dai concessionari.
- 6) Tenere il volume della radio o di apparecchiature a diffusione sonora in genere a volume tale da costituire disturbo per la quiete pubblica.
- 7) Esercitare attività di natura sportiva-ricreativa quale surf, vela e simili, senza le prescritte autorizzazioni vigenti in materia.
- 8) Effettuare pubblicità mediante distribuzione e/a lancio anche a mezzo aerei, di manifestini e materiale simile. a) Accendere fuochi o falò, salvo in occasione di particolari manifestazioni previa autorizzazione in deroga alla presente Ordinanza rilasciata dietro motivata istanza da presentare al dirigente responsabile almeno tre giorni prima; accendere falò in qualsiasi ora - introdurre bombole di gas o altre sostanze ivi compreso, barbecue, etc, nonché far brillare qualsiasi tipo di fuochi d'artificio,
- 9) Indipendentemente dall'ampiezza della fascia di battigia riservata al libero transito delle persone e dei mezzi di soccorso, nelle zone ove è autorizzata la locazione di natanti deve essere comunque garantito sia l'accesso al mare, organizzando a tal fine il rimessaggio dei natanti autorizzati, che uno spazio sufficiente all'esercizio della suddetta attività.

- 10) La fascia di spiaggia non in concessione antistante gli stabilimenti e tutti i passaggi che occludono al mare sono riservati unicamente al transito. In detta fascia è inoltre vietata qualsiasi attività commerciale ambulante, ad eccezione della locazione di imbarcazioni e natanti ed il loro rimessaggio.
- 11) Gettare a mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere.
- 12) Su tutte le spiagge i titolari di imbarcazioni adibite al trasporto passeggeri possono trasmettere da bordo annunci anche registrati. L'annuncio, da diffondere a volume moderato per non arrecare disturbo alla quiete pubblica. Oggetto della pubblicità deve essere soltanto la gita in mare.
- 13) esercitare attività commerciali sia in forma fissa che itinerante, pubblicità, attività promozionali etc, al di fuori delle specifiche previsioni contenute nella normativa vigente e nelle specifiche disposizioni del Comune.
- 14) tenere il volume di apparecchi di diffusione sonora, nonché farne uso nella fascia oraria compresa fra le ore 13.00 e le ore 16.00 eccettuati, ovviamente, gli avvisi di pubblica utilità diramati per via interfonica mediante altoparlanti, restando in ogni caso salve le speciali prescrizioni imposte dai piani Comunali Acustici vigenti o da altre competenti Autorità.
- 15) spostare, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti (cartelli, boe, gavitelli ecc.) posti a tutela della pubblica incolumità e salute compresi le indicazioni ed i cartelli posizionati dall'Amministrazione comunale che interessano le aree inibite alla balneazione.

ART. 4

MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRUTTURE BALNEARI

Per la tutela dell'ambiente e prevenire l'abbandono di rifiuti è fatto obbligo al concessionario comunicare agli uffici comunali:

1. data inizio dei lavori di montaggio con allegata polizza ex art. 17 del R.C.D.N. in originale, fatto salvo per i concessionari che hanno acceso quest'ultima fino a scadenza della concessione demaniale marittima, ossia il 31/12/2020;
2. **data smontaggio della struttura balneare e richiesta di sopralluogo per la verifica del ripristino dello stato dei luoghi da inoltrare al Comando VV.UU. del Comune di Camerota, che previo sopralluogo rilascerà nulla osta. Il nulla osta**

rilasciato sarà propedeutico al montaggio dell'anno successivo.

ART. 5

ATTIVITA' SUGLI ARENILI

Per una migliore identificazione delle zone di spiaggia in concessione e fatto obbligo ai concessionari di delimitare il fronte a mare del proprio stabilimento balneare e comunque l'obbligo di adottare ogni cautela ed accorgimento per prevenire ogni danno a terzi, oltre a stipulare apposita polizza assicurativa.

I concessionari hanno tuttavia facoltà, nell'ambito del proprio impianto e previa autorizzazione del Comune e delle autorità competenti sotto il profilo igienico - sanitario, di individuare aree debitamente attrezzate per l'accoglienza di animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità dell'utenza balneare. Le aree, sia libere che in concessione, destinate a tali scopi devono essere dotate di accesso indipendente. E' consentito l'utilizzo dell'accesso di stabilimenti balneari contigui qualora sia stato acquisito formale assenso dei concessionari.

- a) nelle aree demaniali libere, e possibile svolgere manifestazioni di breve durata (giochi, manifestazioni sportive o ricreative, spettacoli, ecc., di durata inferiore o pari a 30 giorni, previa autorizzazione del Responsabile Ufficio competente, da richiedersi a detto Ente almeno 15 giorni prima dell'evento.
- b) Nelle aree demaniali in concessione, è possibile svolgere manifestazioni di breve durata (giochi, manifestazioni sportive o ricreative, spettacoli, ecc.), che comportino l'installazione di strutture o impianti, previa autorizzazione comunale, da richiedersi almeno 15 giorni prima dell'evento.
- c) Nelle aree demaniali in concessione, è possibile svolgere manifestazioni di breve durata (giochi, manifestazioni sportive e ricreative, spettacoli, ecc. Nel rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti.

ART. 6

DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE O STABILIMENTI BALNEARI

Agli effetti della presente Ordinanza:

- a) Nella dizione "stabilimento balneare" o "struttura balneare" si intendono comprese tutte le aree e le attrezzature con finalità turistico-ricreative insistenti sull' arenile.

b) Per "concessionario" si intendono compresi tutti coloro i quali abbiano la responsabilità dell'organizzazione e/o della gestione delle attività di cui alla precedente lettera a).

A) DISCIPLINA GENERALE DEGLI ARENILI

1. Gli stabilimenti balneari sono aperti al pubblico, per la balneazione, almeno delle ore 9.00 alle ore 20.00.

2. I concessionari e/o titolari di stabilimenti balneari, contestualmente all'apertura al pubblico e fermo restando quanto previsto dal punto 2 dell'articolo 1, devono:

a) Attivare un-efficiente servizio di soccorso e salvataggio nel rispetto delle prescrizioni di cui all'Ordinanza di Circomare Palinuro. Ove non risulti assicurato il servizio sopra indicato, si procedere, previo provvedimento amministrativo, alla sospensione d'autorità dell'attività dello stabilimento balneare fino all'accertamento del ripristino del servizio di soccorso e salvataggio.

b) Esporre in luoghi ben visibili agli utenti, in apposita bacheca, copia della presente Ordinanza, i prezzi dei servizi da comunicare al Comune, nonché la tabella riportante il significato delle bandiere di segnalazione.

c) Ottenere la licenza di esercizio e l'autorizzazione sanitaria da parte delle competenti Autorità.

d) Esibire a richiesta delle Autorità Marittime e Organi di Polizia copia della concessione demaniale.

3. I concessionari sono tenuti, per l'area in concessione, e durante tutto l'anno a prescindere dalla durata della stagione balneare, a curare l'estetica, il decoro, l'igiene, la pulizia dello stabilimento e dell'arenile, la perfetta manutenzione delle aree in concessione fino al battente del mare e nello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia, salvo nei casi derivanti da eccezionali eventi meteorologici, nonché attenersi alle prescrizioni previste nella concessione demaniale marittima.

4. Il Comune provvederà, nelle aree di spiaggia libera, alla pulizia degli arenili.

5. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. In particolare devono essere rispettate le seguenti distanze minime calcolate tra i paletti dell'ombrellone ovvero di altri sistemi di ombreggio: metri 3,00 tra le file e metri 2,50 tra ombrelloni sulla stessa fila;

6. Le zone concesse non possono essere recintate, né ostacolato l'accesso al mare con alcun metodo di ostruzione e devono restare aperte al pubblico transito per raggiungere la

battigia. I concessionari degli stabilimenti balneari, dove esiste un unico accesso all'arenile per stabilimenti, devono provvedere, ognuno per la propria zona ed a proprie cure e spese, all'installazione di pedane di raccordo al proprio stabilimento balneare. Tutti gli stabilimenti devono essere dotati di pedane e di accessi idonei al transito di persone con disabilità. Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte delle persone con disabilità con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia e sino in prossimità di essa, i concessionari potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi e piazzole per persone con disabilità da posizionare sulla spiaggia, anche se non risultano riportati sul titolo concessorio. Allo stesso fine, detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione previa semplice comunicazione all'ufficio comunale competente e tali percorsi dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare. Per le spiagge libere tale incombenza è a carico dell'Amministrazione comunale.

I concessionari dovranno garantire TUTTI I SERVIZI all'interno della struttura balneare e creare TUTTE LE CONDIZIONI affinché queste strutture siano raggiungibili da persone con disabilità.

7. Oltre l'orario di apertura di cui al punto 1 del presente articolo, l'accesso e l'utilizzo delle strutture balneari può avvenire solo dietro espresso consenso del concessionario e comunque entro orario massimo e con le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale o dell'Autorità Marittima territorialmente competente dall'Autorità di Pubblica Sicurezza. La locazione dei natanti è vietata quando per condizioni meteo marine avverse non possa avvenire in condizioni di sicurezza per gli utenti. Il locatore deve comunque conformarsi alle disposizioni vigenti in materia ed alla apposita ordinanza emanata dalla Capitaneria di Porto competente.

B) DISCIPLINA PARTICOLARE PER GLI STABILIMENTI BALNEARI

1. Presso ogni stabilimento o struttura balneare dovrà essere disponibile:

- a) Almeno un estintore da 5 kg nonché, quando previste dalla vigente normativa, ulteriori postazioni antincendio.
- b) Ove possibile, un apposito locale dovrà essere destinato a pronto soccorso.
- c) Presso ogni concessionario deve essere custodita la cassetta del pronto soccorso

ovvero il pacchetto di medicazione contenenti la dotazione minima indicata
rispettivamente negli allegati 1 e 2 al D.M. 15.07.2003, n. 388.

2. I servizi igienici devono essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di un sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità sanitaria.
3. E' vietato l'uso di sapone e shampoo, qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico.
4. I servizi igienici per persone con disabilità devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale, ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione.
5. I concessionari devono garantire l'accesso gratuito ai servizi igienici a tutti gli utenti della spiaggia, anche se non clienti dello stabilimento o dell'esercizio.
6. E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento e per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con l'esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari sono tenuti a controllare le installazioni, prima della chiusura serale dello stabilimento balneare, per accertare l'assenza di persone nelle cabine.
7. Dovrà essere riportato sul tetto dello stabilimento o delle cabine il relativo numero, allo scopo di facilitare gli interventi di soccorso mediante eliambulanza.
8. Tutte le bevande, non consumate nei bar e ristoranti siti sulla spiaggia, devono essere vendute in confezioni di plastica o alluminio.
9. I concessionari e gli operatori della spiaggia in genere hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Autorità Marittima competente e/o alle Forze di Polizia gli incidenti verificatisi sul demanio marittimo e negli specchi acquei antistanti.
10. I concessionari, oltre a garantire l'accesso al mare da parte dei soggetti portatori di handicap, potranno predisporre, al fine di garantire una migliore mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da realizzarsi in materiale plastico o ligneo, anche se detti percorsi non risultano nell'atto di concessione. Per lo stesso fine, detti percorsi potranno anche congiungere aree demaniali limitrofe in concessione previa semplice comunicazione all'Ufficio Demanio comunale e dovranno essere rimossi al termine della stagione balneare.

ART. 7

DISCIPLINA DEL COMMERCIO, DELL' ATTIVITA' FOTOGRAFICA E RITRATTISTICA AMBULANTI E DELLE SCUOLE DI VELA E DI NUOTO

L'esercizio sulle aree demaniali del commercio, dell'attività fotografica e ritrattistica ambulanti e delle attività di scuole di vela e di nuoto, è consentito nel periodo della stagione balneare ed è soggetto ad autorizzazione comunale, secondo le modalità stabilite dal Comune, l'autorizzazione per esercitare l'attività di scuola di vela è rilasciata previa verifica presso gli Uffici comunali competenti dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione per i relativi corridoi di atterraggio.

Ogni autorizzato deve essere iscritto in apposito registro tenuto presso l'Ufficio Comunale competente i permessi devono essere esibiti a richiesta degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria ovvero degli incaricati dei servizi di polizia amministrativa, Le attività devono avere luogo senza arrecare disturbo o turbativa ai bagnanti e senza alcun pregiudizio o limitazione per le attività balneari.

ART. 8

DISCIPLINA DEI CORRIDOI DI ATTERRAGGIO, SICUREZZA DEI NATANTI DA DIPORTO - DELLO SCI NAUTICO - LOCAZIONE DEI NATANTI DA DIPORTO - IMPIEGO E CIRCOLAZIONE DELLE TAVOLE A VELA, DEGLI ACQUASCOOTER E NATANTI SIMILARI

1. Le domande di autorizzazione per l'installazione di corridoi di atterraggio, sia prospicienti ad arenili in concessione che liberi, devono essere presentate agli uffici comunali competenti entro il 10 aprile. Le caratteristiche e le prescrizioni a carico dei soggetti autorizzati sono disciplinate con ordinanze dell'Autorità marittima territorialmente competente in materia di sicurezza della navigazione e sicurezza della navigazione da diporto.
2. Per quanto previsto dal titolo del presente articolo si rinvia alle disposizioni impartite con apposite ordinanze delle autorità competenti in materia di sicurezza della navigazione per i rispettivi territori.

ART. 10

DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente Ordinanza, nonché le tabelle delle tariffe applicate per i servizi, deve essere esposta a cura dei concessionari, in luogo ben visibile per tutta la durata della stagione estiva.

2. Gli Ufficiali, gli agenti di Polizia Giudiziaria e i Corpi di Polizia Municipale, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.
3. I contravventori della presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti/contravvenzionati ai sensi degli artt. 1161, 1164, così come integrato dall'art. 5 comma 2 della legge 172 del 8.07.2003, 1174. del Codice della Navigazione e D. lgs. 171/05 ovvero dall'art. 650 del Codice Penale, i proventi saranno versati al comune di Camerota.
4. Per l'accertamento delle trasgressioni, per la contestazione, la notificazione, la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse si osservano in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. La presente ordinanza entra in vigore a partire dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Camerota e notificata al Comando Polizia Municipale, alla Locamare di Marina di Camerota, ai Comandi Stazione Carabinieri, Brigata Guardia di Finanza di Sapri e Comando Stazione Forestale di San Giovanni A Piro, nonché pubblicata sul sito internet del Comune.
6. Avverso alla presente Ordinanza può essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato o al competente Tribunale Amministrativo Regionale, nel termine rispettivamente di 120 o 60 giorni a decorrere dal giorno successivo al termine di pubblicazione all'albo pretorio del comune di Camerota.
- 7. La Presente Ordinanza Sindacale revoca e sostituisce integralmente la precedente propria Ordinanza n. 11 del 15 marzo 2015 di pari oggetto e resta valida fino a Quando non vena modificata da nuove disposizioni in materia.**

Dalla Residenza Municipale li, 29 Marzo 2018

IL SINDACO



(Mario Salvatore SCARPITTA)

